

COMUNE DI APPIANO GENTILE

PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 52

In data 24-06-2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 7 BIS DEL D. LGS. N.267/2000 PER LA TUTELA E DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI NELLA PIAZZA DELLA LIBERTÀ E VIE LIMITROFE - LIMITAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI E DIVIETI CORRELATI

IL SINDACO

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, il Comune di Appiano Gentile non ha adottato provvedimenti di limitazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione;

Visto l'art. 50, comma 7bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze **con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;**

Visti i ripetuti episodi che si sono verificati di recente dalle quali emerge che la zona della Piazza Libertà e le vie adiacenti sono sistematicamente interessate, in particolare nelle ore serali e notturne, da fenomeni di assembramento di soggetti dediti all'abuso di sostanze alcoliche, sfociati in reiterate risse, aggressioni verbali e fisiche, atti di vandalismo, giochi pirotecnici non autorizzati, il tutto con grave turbativa dell'ordine pubblico;

Rilevato che tale situazione è testimoniata anche da continue segnalazioni da parte di cittadini che lamentano disagi nel centro storico, causati prevalentemente dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, in particolare di Piazza della Libertà, dai comportamenti di alcuni avventori che, non rispettando le norme di igiene e decoro urbano disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sulle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi, determinando in alcuni casi l'intervento delle forze dell'ordine a seguito di loro richiesta;

Richiamato il principio di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, individuando quale misura idonea e provvisoria la limitazione degli orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita per asporto, al fine di disincentivare lo stazionamento notturno di soggetti alterati o pericolosi;

Confermata la natura necessariamente temporanea del presente provvedimento, la cui efficacia viene limitata al periodo strettamente necessario per il ripristino delle condizioni di normale e sicura convivenza civile;

Ritenuto opportuno e doveroso adottare un provvedimento di disciplina degli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine di:

- salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite rispetto dei fondamentali diritti alla quiete pubblica e al riposo notturno, arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori;
- uniformare gli orari degli esercizi interessati consentendo tuttavia un'ampia apertura al pubblico degli stessi;

Sentiti al riguardo singolarmente gli esercenti interessati direttamente dal sindaco e dal comandante della polizia Locale, i quali hanno accettato favorevolmente la proposta in argomento;

Visti il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931. N. 773 e s.m.i.. ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635 e s.m.i.;

Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 *“Disposizioni urgenti dei il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 3;

Vista la Legge n. 287/1991 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 38/2006 “Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” e s.m.i.;

Vista la Legge 26/ 10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.rn.i.;

Visto l'art. 50, comma 7 bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL) in materia di ordinanze non contingibili e urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, dirette ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

ORDINA

A FAR DATA DA VENERDI' 26 GIUGNO E FINO A SABATO 25 LUGLIO 2026 PER LA DURATA DI 30 GIORNI

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **operanti in Piazza della Libertà**, nel modo seguente:

- la **chiusura dei locali e le attività entro le ore 24:00 di tutti i giorni della settimana** con l'inibizione agli esercenti di somministrare qualsiasi bevanda dopo tale ora all'interno dei locali e nelle aree pubbliche assegnate in concessione;
- il ritiro e/o l'inibizione all'uso dei tavoli posti all'esterno dei locali;

Gli avventori che consumano a ridosso dell'orario di chiusura dovranno lasciare il locale e le loro pertinenze (aree esterne) entro un tempo ragionevole per effettuare la consumazione e farà comunque fede lo scontrino emesso che dovrà essere battuto entro l'orario di chiusura.

Per quanto concerne i **ristoranti** interessati, occorre precisare che i clienti entrati nel locale prima delle 24.00 possono completare la somministrazione fino al termine degli ordini.

Detto orario di chiusura per gli esercizi pubblici può essere esteso in casi sporadici a seguito di richieste e, previa specifica autorizzazione da parte del Comune, nello specifico dall'ufficio Commercio, e reso noto al pubblico mediante affissione di idoneo cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio e nelle aree di pertinenza (aree esterne assegnate).

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare le attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **operanti sul territorio comunale**, nel modo seguente:

- **di vietare** la somministrazione, la vendita e la consumazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro su aree pubbliche, al fine di contrastare l'abbandono incontrollato di contenitori che causano incuria, degrado e di mantenere il decoro urbano necessario per la civile convivenza;
- analogamente la stessa disciplina si applica a coloro che consumano in proprio bevande in bottiglie di vetro, in contenitori vari e sacchetti su area pubblica e sui veicoli in sosta nelle aree pubbliche o di uso pubblico nelle ore serali e notturne (dalle ore 19.00 alle ore 6.00).

Per quanto sopra si richiama l'attenzione di tutti gli operatori esercenti la somministrazione di alimenti e bevande di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l'eccesso di rumori (schiamazzi degli avventori, diffusioni sonore e quant'altro) possano propagarsi e risultare fastidiosi;

Si rammenta che l'art. 659 del Codice penale considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, basandosi su "*criteri di normale sensibilità e tollerabilità di un determinato contesto socio ambientale*" piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di diffusione acustica.

Sarà cura degli esercenti verificare sia alla chiusura che all'apertura giornaliera dell'attività, l'abbandono di bicchieri, contenitori e quant'altro nelle aree pubbliche assegnate e nelle aree limitrofe, oltre che sulle panchine nel raggio di cinquanta metri dalla propria attività, inoltre durante gli orari di apertura, posizionare cestini dei rifiuti nelle proprie aree di pertinenza e ritirarli alla chiusura;

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione;

DISPONE

La notifica della presente a tutti gli operatori commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande che operano sul territorio comunale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione:

- alla Prefettura di Como;
- alla Questura di Como;
- alla Polizia Locale di Appiano Gentile;
- alla Guardia di Finanza Compagnia di Olgiate Comasco;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Cantù;
- al Comando Stazione Carabinieri di Appiano Gentile.

L'inosservanza alle disposizioni de quo è punita con la sanzione da euro 500,00 a euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 7-bis. del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 1.000,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n.689 ed in caso di recidiva (in applicazione all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14) può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.

Per gli esercenti che somministrano direttamente o indirettamente bevande in bottiglia agli avventori, viene comminata una sanzione da euro 500,00 a euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 7-bis.1 del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 1.000,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n.689;

Per gli avventori che consumano su aree pubbliche bevande in bottiglia viene comminata una

sanzione da euro 250,00 a euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 7-bis.1 del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 500,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n.689;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132), in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del TUEL, il Comune segnalerà i fatti al Questore della Provincia di Como per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni ai sensi dell'art. 100 del TULPS

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. Lombardia e ai sensi del D. L. vo 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

Appiano Gentile 24/06/2026

Il Sindaco
Fabrizio Luigi Rusconi